

A
Decreto federale
su una *nuova Costituzione federale*
del

Corsivo = modifiche rispetto al disegno del Consiglio federale

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996¹
decreta:

I

Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del²

Preambolo

⁽¹⁾ In nome di Dio onnipotente!

⁽²⁾ Il Popolo svizzero e i Cantoni,

⁽³⁾ Risoluti a rinnovare l'alleanza confederale *e a consolidare la coesione interna*,
Al fine di preservare la libertà, l'indipendenza e la pace,
in spirito di solidarietà e di apertura sul mondo,

⁽⁴⁾ Determinati a vivere la loro molteplicità nell'unità,
con tolleranza e rispetto reciproci,

⁽⁵⁾ Consci *di quanto acquisito in comune nonché della loro responsabilità verso le*
generazioni future,

⁽⁶⁾ si sono dati la presente Costituzione:

¹ FF 1997 I 1 ff

² Data dell'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Confederazione Svizzera

Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea-Città e Basilea-Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono nel loro insieme la Confederazione Svizzera.

Art. 2 Scopo

¹ La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese.

² Promuove la coesione interna, la comune prosperità e la pluralità culturale del Paese.

³ Si adopera per la conservazione duratura delle basi naturali della vita *e per un ordinamento internazionale giusto e pacifico.*

Art. 3 Cantoni

I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla presente Costituzione *ed esercitano in quanto tali tutti i diritti non delegati alla Confederazione.*

Art. 3a Lingue nazionali

Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.

Art. 4 Principi dell'attività legalitaria dello Stato

¹ Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.

² L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.

³ Organi dello Stato, *autorità* e privati agiscono secondo buona fede.

⁴ La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.

Art. 5 Stralciare (cfr. art. 3a)

Titolo secondo: Diritti fondamentali, *diritti civili* e obiettivi sociali

Capitolo 1: Diritti fondamentali

Art. 6 Dignità umana

La dignità dell'essere umano va rispettata e protetta.

Art. 7 Uguaglianza giuridica

¹ Tutti sono uguali davanti alla legge.

² Nessuno può essere discriminato, in particolare in ragione dell'origine, della razza, del sesso, della lingua, della posizione sociale, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, nonché di menomazioni fisiche o psichiche.

³ Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

Art. 8 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede

Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo buona fede da parte degli organi dello Stato.

Art. 9 Diritto alla vita e alla libertà personale

¹ Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.

² Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. *La tortura* nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.

Art. 10 *Diritto all'aiuto in situazioni d'emergenza*

Chi è nel bisogno *e non è in grado di provvedere a se stesso* ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza degna dell'uomo.

Minoranza (Aeby, Gentil)

Art. 10 (*Titolo secondo il Consiglio federale*)

Secondo il Consiglio federale

Art. 11 Protezione della sfera privata

¹ Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare e postale, nonché delle sue telecomunicazioni.

² Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.

Art. 12 Diritto al matrimonio

Il diritto al matrimonio è garantito.

Art. 13 Libertà di credo e di coscienza

¹ La libertà di credo e di coscienza è garantita.

² Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità con altri.

³ Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso.

⁴ Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.

Art. 14 Libertà d'opinione e d'informazione

¹ La libertà d'opinione e d'informazione è garantita.

² Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione e di esprimerla e diffonderla senza intralci.

³ Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti generalmente accessibili e diffonderle.

⁴ *Stralciare*

Minoranza (Aeby, Gentil)

Art. 14 (*Titolo secondo il Consiglio federale*)

Secondo il Consiglio federale

Art. 14a Libertà dei mass media

¹ *La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di emissioni e informazioni è garantita.*

² *La censura è vietata.*

³ *Il legislatore determina l'estensione del segreto redazionale.*

Minoranza (Aeby, Gentil)

Art. 14a Stralciare

Art. 15 Libertà di lingua

La libertà di lingua è garantita.

Art. 16 Libertà artistica

La libertà dell'arte è garantita.

Art. 17 Libertà della scienza

La libertà dell'insegnamento e della ricerca scientifici è garantita.

Art. 18 Libertà di riunione

¹ La libertà di riunione è garantita.

² Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o meno.

³ Riunioni e manifestazioni su suolo pubblico possono essere subordinate a autorizzazione.

Art. 19 Libertà d'associazione

¹ La libertà d'associazione è garantita.

² Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative.

³ Nessuno può essere costretto ad aderire a un'associazione o a farne parte.

Art. 20 Libertà di domicilio

¹ Chi possiede la cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese.

² *Ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi.*

Art. 21 Protezione dall'espulsione, dall'extradizione e dal rinvio forzato

¹ Chi possiede la cittadinanza svizzera non può essere espulso dal Paese; può essere estradato a un'autorità estera soltanto se vi acconsente.

² I rifugiati non possono essere rinvii né estradati a uno Stato in cui sono perseguitati.

³ *Nessuno può essere rinviiato in uno Stato in cui si troverebbe esposto a tortura o a un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.*

Art. 22 Garanzia della proprietà

¹ La proprietà è garantita.

² In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.

Minoranza (Aeby, Gentil)

²
...

... è dovuta equa indennità.

Art. 23 Libertà economica

¹ La libertà economica è garantita.

² Essa include in particolare la libera scelta della professione nonché il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.

Art. 24 Libertà sindacale

¹ I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di coalizzarsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o meno.

² Le controversie vanno quanto possibile composte in via negoziale o conciliativa.

³ *Stralciare*

⁴ *Stralciare*

Minoranza I (Marty Dick, Frick, Respini, Rhinow, Saudan, Zimmerli)

³ Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e ...

⁴ La legge può vietare lo sciopero a date categorie di persone.

Minoranza II (Aeby, Gentil)

Secondo il Consiglio federale

Secondo il Consiglio federale

Art. 25 Garanzie procedurali generali

¹ In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché a un giudizio entro un termine ragionevole.

² Le parti hanno diritto d'essere sentite.

³ Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al gratuito patrocinio qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Art. 26 Procedura giudiziaria

¹ Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto al giudizio da parte di un tribunale indipendente e imparziale, fondato sulla legge e competente nel merito. *I tribunali d'eccezione sono vietati.*

² Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.

³ L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.

Art. 27 Privazione della libertà

¹ Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge medesima e secondo le modalità da questa prescritte.

² Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti.

³ Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto dinanzi al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole.

⁴ Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento.

Art. 28 Procedura penale

¹ Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato.

² L'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano.

³ Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale pronuncia in unica istanza.

Art. 29 Diritto di petizione

¹ Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità; non gliene devono derivare pregiudizi.

² *Stralciare*

Minoranza (Aeby, Gentil)

² Le autorità sono tenute a rispondere.

Art. 30 Libertà di voto

¹ La libertà di partecipare alle elezioni e votazioni è garantita.

² Essa protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto.

Art. 31 Efficacia dei diritti fondamentali

¹ I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico.

² Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.

³ Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, abbiano efficacia anche tra privati.

Art. 32 Limiti dei diritti fondamentali

¹ Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. *Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.*

Ibis Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.

Iter Esse devono essere proporzionate allo scopo.

² *Stralciare*

³ I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

Capitolo 1a: Diritti civici

Art. 32a Cittadinanza

¹ Chi ha la cittadinanza svizzera possiede anche una cittadinanza comunale e una cittadinanza cantonale.

² Nessuno deve essere privilegiato o sfavorito a causa della sua cittadinanza. *Rimangono salve le prescrizioni cantonali e comunali in materia di diritto di voto in patriziati e corporazioni nonché in materia di quote patrimoniali in seno ai medesimi.*

Art. 32b Acquisto e perdita della cittadinanza

¹ La Confederazione disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.

² La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il permesso di naturalizzazione.

³ *Essa agevola la naturalizzazione dei fanciulli apolidi.*

Art. 32c Esercizio del diritto di voto

¹ La Confederazione disciplina il diritto di voto *per le elezioni e votazioni federali*, i Cantoni quello in materia cantonale e comunale.

² Il diritto di voto si esercita nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni.

³ Nessuno può esercitare *il diritto di voto* in più di un Cantone.

⁴ I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d'attesa che non può superare *tre mesi*.

Art. 32d Svizzeri all'estero

¹ *Stralciare* (cfr. cpv. 2bis)

^{1bis} La Confederazione *emana* prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all'estero, in particolare sull'esercizio dei diritti politici nella Confederazione, l'adempimento dell'obbligo militare e l'assistenza.

² *Stralciare* (cfr. cpv. 1bis)

^{2bis} La Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera.

Capitolo 2: Obiettivi sociali

Art. 33

^{1a} *A complemento dell'iniziativa privata e della responsabilità personale, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno possa essere reso partecipe della sicurezza sociale. La famiglia, l'infanzia e le persone anziane godono di particolare protezione.*

¹ *Nell'ambito delle loro competenze e dei mezzi disponibili, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché :*

- a. *ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanezza o della vedovanza;*
- b. *ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute;*
- c. *le persone abili al lavoro possano sovvenire al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate;*
- d. *ognuno possa trovare, per se stesso e la sua famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni sopportabili;*
- e. *i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità;*
- f. *i fanciulli e gli adolescenti vengano incentivati nel loro sviluppo, sicché diventino persone autonome e socialmente responsabili, nonché assistiti nella loro integrazione sociale, culturale e politica.*

² Dagli obiettivi sociali non si possono desumere diritti a prestazioni direttamente esigibili dallo Stato.

Titolo terzo: Confederazione e Cantoni

Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni

Sezione 1a: Compiti di Confederazione e Cantoni

Art. 34 *Stralciare (cfr. art. 35a)*

Art. 34a *Compiti della Confederazione*

¹ *La Confederazione adempie i compiti che le sono assegnati dalla presente Costituzione.*

² *Assume soltanto quei compiti che esigono un disciplinamento unitario.*

Minoranza (Aeby)

² Assume quei compiti, ...

Art. 35 *Compiti dei Cantoni*

I Cantoni determinano quali compiti essi adempiono nell'ambito delle loro competenze.

Sezione 2a: Collaborazione fra Confederazione e Cantoni

Art. 35a *Principi*

¹ *La Confederazione e i Cantoni si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti e collaborano.*

² *Si devono rispetto e assistenza. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.*

Art. 36 *Collaborazione alla formazione della volontà della Confederazione*

¹ *I Cantoni collaborano alla formazione della volontà della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla presente Costituzione.*

² *La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che tangono i loro interessi.*

Art. 37 Concretizzazione del diritto federale

¹ I Cantoni concretizzano il diritto federale *secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge*.

² La Confederazione lascia ai Cantoni una libertà operativa quanto ampia possibile e tiene conto delle particolarità cantonali.

³ La Confederazione tiene conto dell'onere finanziario connesso alla *concretizzazione* del diritto federale. *Lascia ai Cantoni sufficienti fonti di finanziamento e provvede per un'adeguata perequazione finanziaria*.

Art. 38 Autonomia

La Confederazione salvaguarda l'autonomia dei Cantoni.

Art. 39 Trattati intercantionali

¹ I Cantoni possono concludere trattati intercantionali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale.

² La Confederazione può *parteciparvi* nei limiti delle sue competenze.

³ I trattati intercantionali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione.

Art. 40 Preminenza e osservanza del diritto federale

¹ Il diritto federale prevale su quello cantonale *che gli fosse contrario*.

² La Confederazione vigila sull'osservanza del diritto federale da parte dei Cantoni.

Sezione 3: Comuni

Art. 41

¹ I Cantoni determinano l'organizzazione dei Comuni e la loro autonomia.

² *Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione considera le esigenze dei Comuni, in particolare negli agglomerati urbani e nelle regioni montane*.

Minoranza (Aeby)

² La Confederazione e i Cantoni considerano la situazione particolare delle città e degli agglomerati urbani.

Sezione 4: Garanzie federali

Art. 42 Costituzioni cantonali

¹ Ogni Cantone si dà una Costituzione democratica. La Costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza degli aventi diritto di voto lo richieda.

² Le Costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la Costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.

Art. 43 Ordine costituzionale

¹ La Confederazione tutela l'ordine costituzionale dei Cantoni.

² Se l'ordine interno di un Cantone è turbato o se un Cantone è minacciato da un pericolo proveniente da un altro Cantone, la Confederazione interviene per quanto il Cantone interessato non sia in grado di provvedervi da sé o con l'aiuto di altri Cantoni.

³ *Stralciare*

Art. 44 Esistenza e territorio dei Cantoni

¹ La Confederazione protegge l'esistenza e il territorio dei Cantoni.

² Qualsiasi modifica nel numero dei Cantoni richiede il consenso dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo e dei Cantoni.

³ Gli spostamenti territoriali tra Cantoni richiedono il consenso della popolazione e dei Cantoni interessati, nonché, *sotto forma di decreto federale, l'approvazione da parte dell'Assemblea federale.*

⁴ *Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni.*

Art. 45-48 *Stralciare (cfr. art. 32a-d)*

Capitolo 2: Competenze

Sezione 1: Relazioni con l'estero

Art. 49 Affari esteri

¹ Gli affari esteri competono alla Confederazione.

² La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare a lenire i bisogni e la povertà nel mondo, a far ri-

spettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli *nonché a salvaguardare le basi naturali della vita.*

³ La Confederazione considera le competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi.

Art. 50 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera

¹ I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che tangono le loro competenze o loro interessi essenziali.

Ibis La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li interpella.

² Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che tangono loro competenze. In questi *cas*i i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.

³ *Stralciare*

Minoranza (Aeby)

Art. 50

Nelle questioni che tangono gli interessi essenziali o le competenze dei Cantoni, la Confederazione informa immediatamente i Cantoni, li interpella qualora il loro parere meriti particolare rilievo e li associa ai preparativi dei negoziati internazionali.

Art. 51 Relazioni dei Cantoni con l'estero

¹ I Cantoni possono concludere con l'estero trattati inerenti alla loro sfera di competenze.

² Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Richiedono inoltre l'approvazione della Confederazione.

³ I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere di livello inferiore; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione.

Art. 52 Liberalità e onorificenze di Governi esteri

Stralciare

Sezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile

Art. 53 Sicurezza

¹ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono per la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione.

² Coordinano quanto intraprendono nel settore della sicurezza interna.

Art. 54 Esercito

¹ *Stralciare*

² L'esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione; sostiene le autorità civili nel parare a gravi minacce per la sicurezza interna e nel far fronte ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.

³ Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito. Per mantenere l'ordine pubblico, i Cantoni possono impiegare le loro formazioni sul territorio cantonale quando i mezzi delle autorità civili non sono più sufficienti per parare a gravi minacce per la sicurezza interna.

Art. 55 Servizio militare e servizio sostitutivo

¹ Gli uomini svizzeri sono *obbligati al servizio militare*. La legge prevede un *servizio civile sostitutivo*.

² *Per le donne il servizio militare è volontario*.

³ *Chi non presta il servizio militare o civile obbligatorio è tenuto a pagare una tassa*. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.

⁴ Chiunque, *nel prestare servizio militare o civile*, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

⁵ La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di *guadagno*.

Art. 56 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito

¹ La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione.

² Nei limiti del diritto federale, i Cantoni sono competenti per la costituzione di formazioni cantonali, per la nomina e la promozione degli ufficiali delle medesime, nonché per la fornitura di parti del vestiario e dell'equipaggiamento.

³ La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali.

Art. 57 Protezione civile

¹ La legislazione sulla protezione civile della popolazione e sulla protezione *di persone e beni* dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione.

² La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.

³ Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario.

⁴ Chiunque, nell'adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

⁵ La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno.

Sezione 2a: Formazione, ricerca e cultura

Art. 57a Formazione

¹ Il settore scolastico compete ai Cantoni.

² I Cantoni provvedono per una sufficiente istruzione scolastica di base, *accessibile a tutti i bambini*. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche, è gratuita. L'anno scolastico inizia tra metà agosto e metà settembre.

³ La legislazione sulla formazione professionale nell'industria, nelle arti e mestieri, nel commercio, nell'agricoltura e nell'economia domestica compete alla Confederazione.

⁴ La Confederazione *gestisce propri politecnici; può istituire, gestire o sostenere altre scuole universitarie e altri istituti di formazione superiore. Può subordinare il suo sostegno al fatto che il coordinamento sia garantito.*

⁵ Le scuole pubbliche devono poter essere frequentate dagli aderenti a qualsivoglia confessione, senza pregiudizio della loro libertà di credo e di coscienza.

Art. 57b Ricerca

¹ La Confederazione promuove la ricerca scientifica.

² Può subordinare le sue prestazioni in particolare al fatto che il coordinamento sia garantito.

³ Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.

Art. 57c Statistica

¹ *La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, del territorio e dell'ambiente in Svizzera.*

² *Può emanare prescrizioni sull'armonizzazione e la gestione di registri ufficiali per contenere quanto possibile l'onere dei rilevamenti.*

Art. 57d Aiuti all'istruzione

¹ La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di borse di studio e di altri aiuti all'istruzione.

² A complemento delle misure cantonali e salvaguardando la sovranità scolastica dei Cantoni, può inoltre prendere propri provvedimenti per promuovere l'istruzione.

Art. 57e Gioventù e formazione degli adulti

^{1a} Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di promozione e protezione di fanciulli e adolescenti.

¹ A complemento delle misure cantonali la Confederazione può sostenere l'attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti nonché la formazione degli adulti.

Art. 57f Sport

¹ La Confederazione promuove lo sport. Gestisce una scuola di sport.

² Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l'insegnamento dello sport nelle scuole.

Art. 57g Cultura

¹ Il settore culturale compete ai Cantoni.

² La Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale.

³ Nell'adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese.

Cpv. 4-6 Stralciare (cfr. art. 57h)

Art. 57h Lingua

¹ Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è pure lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.

² I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. *In tal ambito rispettano la composizione linguistica delle regioni e considerano le minoranze linguistiche.*

³ La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.

⁴ La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.

Art. 57i Cinematografia

¹ La Confederazione può promuovere la produzione cinematografica svizzera e la cultura cinematografica.

² Può emanare prescrizioni *per promuovere la molteplicità e la qualità dell'offerta cinematografica.*

Sezione 3: Ambiente e pianificazione del territorio

Art. 57k Sviluppo sostenibile

La Confederazione e i Cantoni perseguono un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo.

Art. 57l Protezione dell'ambiente

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.

² Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi le ha causate.

³ L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riserva alla Confederazione.

Art. 58 Pianificazione del territorio

¹ La Confederazione *stabilisce i principi della* pianificazione territoriale. *La pianificazione territoriale incombe ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.*

² La Confederazione promuove e coordina quanto intrapreso dai Cantoni e collabora con loro.

³ *Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.*

Art. 59

Stralciare (cfr. art. 57l)

Art. 60 Acqua

¹ La Confederazione provvede per l'utilizzazione parsimoniosa e la protezione delle risorse idriche nonché per la difesa dagli effetti dannosi dell'acqua.

² Emanando principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull'utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico.

³ Emanando prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche.

⁴ I Cantoni dispongono delle risorse idriche. *Nei limiti della legislazione federale, possono riscuotere canoni per l'utilizzazione dell'acqua. La Confederazione ha il*

diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un'indennità.

⁵ Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a riserve idriche internazionali, la Confederazione decide d'intesa con i Cantoni interessati. Decide parimenti nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantonali.

⁶ Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione considera gli interessi dei Cantoni da cui l'acqua proviene.

Art. 61 Foresta

¹ La Confederazione provvede affinché la foresta possa adempiere le sue funzioni protettive, economiche e ricreative.

² Emana principi sulla protezione della foresta.

³ Promuove provvedimenti per la conservazione della foresta.

Art. 62 Protezione della natura e del paesaggio

¹ La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.

² Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione considera gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, *dei siti caratteristici, dei centri storici nonché dei monumenti naturali e culturali*; quando l'interesse pubblico lo richiede, li conserva integri.

³ Può sostenere quanto intrapreso nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio nonché, per contratto o in via di espropriazione, acquistare o assicurare opere d'importanza nazionale.

⁴ Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali, nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.

⁵ Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente.

Art. 63 Pesca e caccia

La Confederazione emana principi sull'esercizio della pesca e della *caccia*.

Art. 64 Protezione degli animali

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.

² Disciplina in particolare:

a. la detenzione e la cura di animali;

b. l'uccisione di animali;

- c. gli interventi e gli esperimenti su animali vivi;*
- d. l'utilizzazione di animali;*
- e. l'importazione di animali e di prodotti animali;*
- f. il commercio e il trasporto di animali.*

³ L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riserva alla Confederazione.

Sezione 4: Opere pubbliche e trasporti

Art. 65 Opere pubbliche

Nell'interesse del Paese o di una sua gran parte, la Confederazione può erigere e gestire opere pubbliche o sostenerne la realizzazione.

Art. 66 Circolazione stradale

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale.

² Esercita l'alta vigilanza sulle strade d'importanza nazionale; può stabilire quali strade di transito debbano rimanere aperte alla circolazione.

³ L'utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L'Assemblea federale può consentire eccezioni.

Art. 67 Strade nazionali

¹ La Confederazione assicura l'istituzione e la viabilità di una rete di strade nazionali.

² I Cantoni costruiscono le strade nazionali e provvedono alla loro manutenzione secondo le prescrizioni e sotto l'alta vigilanza della Confederazione.

³ *Stralciare*

⁴ La Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese delle strade nazionali. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all'onere che le strade nazionali comportano per loro, nonché al loro interesse e alla loro capacità finanziaria.

Art. 68 Transito transalpino*

¹ La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l'uomo, la fauna e i loro spazi vitali.

² Il traffico transalpino per il trasporto di merci da confine a confine avviene per ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge.

³ La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata. Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.

Art. 69 Tassa sul traffico pesante*

¹ La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possano essere coperti con altre prestazioni o tasse.

² Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse al traffico stradale.

³ Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quote cantonali si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna e periferiche.

Art. 70 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico*

¹ La Confederazione può riscuotere un'imposta di consumo sui carburanti.

² Riscuote una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.

³ Impiega la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti nonché il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:

- a. costruzione, manutenzione e esercizio delle strade nazionali;
- b. provvedimenti volti a promuovere il traffico intermodale e il trasporto di veicoli a motore accompagnati, nonché a separare i diversi modi di traffico;
- c. contributi alla costruzione di strade principali;
- d. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;

* Con disposizione transitoria

* Con disposizione transitoria

- e. contributi generali alle spese cantonali delle strade aperte ai veicoli a motore e contributi alla perequazione finanziaria nel settore stradale;
 - f. contributi ai Cantoni senza strade nazionali o con strade alpine destinate al traffico internazionale.
- ⁴ Se questi mezzi non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo.

Art. 71 Trasporti ferroviari, navigazione, aviazione e astronautica

La legislazione sui trasporti ferroviari, sulla navigazione *nonché* sull'aviazione e l'*astronautica* compete alla Confederazione.

Art. 72 Sentieri e percorsi pedonali

- ¹ La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali.
- ² *Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni per l'impianto e la manutenzione di queste reti.*
- ³ *Stralciare*

Sezione 4a: Energia e comunicazioni

Art. 73 Politica energetica

- ¹ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
- ² La Confederazione emana principi per l'utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
- ³ Emana prescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.
- ⁴ Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni.
- ⁵ Nella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso dai Cantoni e dai Comuni nonché dall'economia; considera le condizioni nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica.

Art. 74 Energia nucleare*

- ¹ La legislazione nel campo dell'energia nucleare compete alla Confederazione.
- ² *Stralciare (cfr. art. 74a cpv. 1)*

* Con disposizione transitoria

³ *Stralciare* (cfr. art. 74a cpv. 2)

Art. 74a *Trasporto di energia*

¹ *La Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e l'erogazione di energia elettrica.*

² *La legislazione sugli impianti di trasporto in condotta di carburanti o combustibili liquidi o gassosi compete alla Confederazione.*

Art. 75 *Poste e telecomunicazioni*

¹ *La legislazione sulle poste e sulle telecomunicazioni compete alla Confederazione.*

² *La Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo adeguato. Le tariffe sono stabilite secondo principi unitari.*

³ *Stralciare*

Art. 76 *Radiotelevisione*

¹ *La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di emissioni e informazioni compete alla Confederazione.*

² *La radio e la televisione contribuiscono allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e dei bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto ed esprimono adeguatamente la pluralità delle opinioni.*

³ *L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite.*

⁴ *Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa.*

⁵ *I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso.*

Art. 77-83 *Stralciare* (cfr. art. 57a-57i)

Art. 84 *Chiesa e Stato*

Stralciare

Sezione 6: Economia

Art. 85 *Principi dell'ordinamento economico*

¹ *Stralciare* (cfr. cpv. 2bis e 2ter)

² La Confederazione e i Cantoni tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.

^{2bis} *Nell'ambito delle loro competenze, provvedono per condizioni quadro favorevoli per l'economia privata.*

^{2ter} *Si attengono al principio della libertà economica.*

³ Deroghe al principio della libertà economica, *in particolare i provvedimenti diretti contro la concorrenza*, sono ammissibili soltanto se previste della presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.

Art. 86 Attività economica privata*

¹ La Confederazione può emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata.

² Provvede per uno spazio economico svizzero omogeneo. Garantisce che le persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale, cantonale o riconosciuto da un Cantone possano esercitare la loro professione in tutta la Svizzera.

Art. 87 Politica di concorrenza

¹ La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre limitazioni della concorrenza.

² Prende provvedimenti per impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul mercato.

³ Prende provvedimenti contro la concorrenza sleale.

Art. 88 Protezione dei consumatori

¹ La Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori.

² Emanando prescrizioni sui rimedi giuridici di cui possono avvalersi le organizzazioni dei consumatori. Nel settore della legislazione federale sulla concorrenza sleale, queste organizzazioni dispongono degli stessi diritti che spettano alle associazioni professionali e dell'economia.

³ Per le controversie fino a un dato valore litigioso, i Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida. Il Consiglio federale determina il limite dei valori litigiosi.

Art. 88a Banche e assicurazioni

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulle banche e sulle borse; *in tal ambito, tiene conto dello speciale compito e statuto delle banche cantonali.*

* Con disposizione transitoria

Ibis Può emanare prescrizioni su servizi finanziari in altri settori.

² *Stralciare* (cfr. cpv. 1)

³ Emana prescrizioni *sul settore delle assicurazioni private*.

Art. 89 Politica finanziaria e monetaria

¹ Il settore finanziario e monetario compete alla Confederazione; essa soltanto ha il diritto di emettere monete e banconote.

² La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, esercita una politica finanziaria e monetaria che serve all'interesse generale del Paese; è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione.

³ La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi.

⁴ L'utile netto della Banca nazionale spetta per almeno i due terzi ai Cantoni.

Art. 90 *Stralciare* (cfr. art. 88a)

Art. 91 Politica congiunturale

¹ La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro.

² Considera lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia.

³ Nei settori finanziario e creditizio, dell'economia esterna e delle finanze pubbliche può derogare ove occorra al principio della libertà economica.

⁴ Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni considerano la situazione congiunturale.

⁵ Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro.

⁶ La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi. Concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono liberamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge.

Art. 92 *Stralciare* (cfr. art. 94a)

Art. 93 Politica economica esterna

¹ La Confederazione salvaguarda gli interessi dell'economia svizzera all'estero.

² Può prendere provvedimenti a tutela dell'economia indigena. In tal ambito può derogare ove occorra al principio della libertà economica.

Art. 94 Approvvigionamento del Paese *

¹ La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive.

² *Stralciare*

³ Ove occorra, può derogare al principio della libertà economica.

Art. 94a Politica strutturale *

¹ La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate nonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. Ove occorra, può derogare al principio della libertà economica.

² *Stralciare (cfr. art. 185 n. 5a disp. trans.)*

Art. 95 Politica agraria

¹ La Confederazione provvede affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata al mercato, contribuisca efficacemente a:

- a. garantire l'approvvigionamento della popolazione;
- b. salvaguardare le basi essenziali naturali e il paesaggio rurale;
- c. garantire un'occupazione decentralizzata del territorio.

² A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo e derogando ove occorra al principio della libertà economica, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.

³ La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:

- a. completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;
- b. promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali;

* Con disposizione transitoria

- c. emana prescrizioni concernenti la dichiarazione della provenienza, della qualità, dei metodi di produzione e dei procedimenti di trasformazione delle derivate alimentari;
 - d. protegge l'ambiente dai pregiudizi dovuti all'utilizzazione eccessiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;
 - e. può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d'investimento;
 - f. può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale.
- ⁴ Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali.

Art. 96 Alcool

La legislazione sulla fabbricazione, l'importazione, la rettificazione e la vendita di distillati compete alla Confederazione. La Confederazione tiene conto in particolare degli effetti nocivi del consumo di alcool.

Art. 97 Giochi d'azzardo³

- ¹ La legislazione sui giochi d'azzardo, incluse le lotterie, compete alla Confederazione.
- ² Per istituire e gestire un casinò occorre una concessione della Confederazione. Nel rilasciare la concessione la Confederazione tiene conto delle condizioni regionali e dei pericoli insiti nel gioco d'azzardo.
- ³ La Confederazione riscuote dai casinò una tassa commisurata ai loro introiti; la tassa non può eccedere l'80 per cento degli introiti lordi provenienti dal gioco. Essa è impiegata per coprire il contributo federale all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
- ⁴ L'ammissione degli apparecchi automatici per giochi di abilità con possibilità di vincita compete ai Cantoni.

Art. 98 Armi e materiale bellico

- ¹ La Confederazione emana prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori di armi e munizioni.
- ² Emanata prescrizioni sulla fabbricazione, l'acquisto e lo smercio nonché sull'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico.
- ³ *Stralciare*

³ Corrisponde all'art. 35 Cost. nella versione accettata nella votazione popolare del 7.3.1993, ma non ancora in vigore (FF 1992 VI 56)

Sezione 7: Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità

Art. 99 Promozione della costruzione d'abitazioni e dell'accesso alla loro proprietà

¹ La Confederazione promuove la costruzione d'abitazioni, nonché l'acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale o a scopi d'utilità pubblica.

² Promuove in particolare l'acquisto e l'attrezzatura di terreni per la costruzione d'abitazioni, la razionalizzazione dell'edilizia abitativa, la riduzione del prezzo della costruzione d'abitazioni e la riduzione dei costi abitativi.

^{2bis} Può emanare prescrizioni sull'attrezzatura di terreni per la costruzione d'abitazioni e la razionalizzazione edilizia.

³ In tal ambito, considera in particolare gli interessi *delle famiglie, degli anziani, degli indigenti e dei disabili.*

Art. 100 Settore locativo

¹ La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi nel settore locativo, in particolare contro pigioni e disdette abusive nonché sulla protrazione temporanea dei rapporti di locazione.

² Può emanare prescrizioni sul conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti quadro di locazione. I contratti quadro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono adeguatamente conto di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano l'uguaglianza giuridica.

Art. 101 Lavoro*

¹ La Confederazione può emanare prescrizioni su:

- a. la protezione dei lavoratori;
- b. i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, in particolare la regolamentazione in comune di questioni aziendali e professionali;
- c. il servizio di collocamento;
- d. il conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro.

² I contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano né l'uguaglianza giuridica né la libertà sindacale.

³ *Sotto il profilo del diritto del lavoro, il 1° agosto, in quanto giorno della festa nazionale, è equiparato a una domenica.*

* Con disposizione transitoria

Art. 102 Previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

¹ La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, ossia l'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale.

² La Confederazione provvede affinché l'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e la previdenza professionale possano adempiere durevolmente il loro scopo.

³ Può obbligare i Cantoni a esentare dall'obbligo fiscale le istituzioni dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e della previdenza professionale nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su contributi e aspettative.

⁴ In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà.

Art. 103 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità*

¹ La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. In tal ambito si attiene ai principi seguenti:

- a. l'assicurazione è obbligatoria;
- b. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno esistenziale; *esse vanno adeguate perlomeno all'evoluzione dei prezzi; la rendita massima non può superare il doppio di quella minima.*
- c. *Stralciare (cfr. cpv. Ibis)*

Ibis L'assicurazione è finanziata:

- a. *con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi degli assicurati salariati è a carico del datore di lavoro;*
- b. *con prestazioni finanziarie della Confederazione e, per quanto la legge lo preveda, dei Cantoni; le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni assommano insieme a non oltre la metà delle spese.*

² Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzitutto con il prodotto netto dell'imposta sul tabacco, dell'imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò.

³ La Confederazione promuove l'integrazione degli invalidi e sostiene quanto intrapreso in favore degli anziani, dei superstiti e degli invalidi. A tal fine, può attingere ai fondi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

* Con disposizione transitoria

Art. 104 Previdenza professionale*

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. In tal ambito si attiene ai principi seguenti:

- a. la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, deve rendere possibile in modo adeguato la continuazione del tenore di vita abituale;
- b. la previdenza professionale è obbligatoria per i salariati; la legge può prevedere eccezioni;
- c. i datori di lavoro assicurano i loro lavoratori presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
- d. chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; per dati gruppi d'indipendenti, la previdenza professionale può essere dichiarata obbligatoria, in generale o per singoli rischi.
- e. *Stralciare (cfr. cpv. Ibis)*

Ibis La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi degli assicurati salariati è a carico del datore di lavoro.

² Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali possono essere previste misure a livello nazionale.

Art. 105 Assicurazione contro la disoccupazione

¹ La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro la disoccupazione. In tal ambito si attiene ai principi seguenti:

- a. l'assicurazione garantisce un'adeguata compensazione della perdita di guadagno e sostiene misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione;
- b. l'affiliazione è obbligatoria per i salariati; la legge può prevedere eccezioni; chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente.
- c. *Stralciare (cfr. cpv. Ibis)*

Ibis L'assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi degli assicurati salariati è a carico del datore di lavoro; la Confederazione e i Cantoni forniscono prestazioni finanziarie in caso di circostanze straordinarie.

² La Confederazione può emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati.

Art. 106 Assistenza agli indigenti

¹ Gli indigenti sono assistiti dal Cantone in cui dimorano. Le spese d'assistenza sono a carico del Cantone di domicilio.

* Con disposizione transitoria

² La Confederazione può emanare disposizioni sul regresso contro un precedente Cantone di domicilio o contro il Cantone di origine.

Art. 107 Assegni familiari e assicurazione per la maternità

¹ Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione considera i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.

² Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione.

³ La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.

⁴ La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.

Art. 108 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

¹ La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

² Può dichiararne obbligatoria l'affiliazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione.

Art. 109 Protezione della salute

¹ Nell'ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela della *salute*.

² Emana prescrizioni su:

- a. l'impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute;
- b. la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne *dell'uomo e degli animali*;
- c. la protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 110

Stralciare (cfr. art. 111a)

Art. 111 Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano

¹ L'essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell'ingegneria genetica.

² La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tal ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti :

- a. *tutti i tipi di clonazione e* gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani sono inammissibili;
- b. il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel patrimonio genetico umano né fuso con quest'ultimo;
- c. le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l'infertilità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del grembo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del grembo della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente;
- d. la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono inammissibili;
- e. non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti da embrioni;
- f. il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il consenso di costei o in base a una prescrizione legale;
- g. ognuno ha accesso ai dati concernenti la sua origine genetica.

Art. 111a Ingegneria genetica

¹ L'essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell'ingegneria genetica.

² La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi; in tal ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell'uomo, degli animali e dell'ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali.

Sezione 8: Dimora e domicilio degli stranieri

Art. 112

¹ La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione.

² *Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi dalla Svizzera.*

Sezione 9: Diritto civile, diritto penale, metrologia

Art. 113 Diritto civile

- ¹ La legislazione nel campo del diritto civile compete alla Confederazione.
- ² L'organizzazione dei tribunali, la procedura giudiziaria e l'amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni.
- ³ Le sentenze civili passate in giudicato sono esecutorie in tutta la Svizzera.

Art. 114 Diritto penale

- ¹ La legislazione nel campo del diritto penale compete alla Confederazione.
- ² La Confederazione può concedere ai Cantoni contributi per l'istituzione di stabilimenti e per migliorie nell'esecuzione delle pene e delle misure nonché per istituzioni che eseguono misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti e giovani adulti.
- ³ L'organizzazione dei tribunali, la procedura giudiziaria e l'amministrazione della giustizia in materia penale competono ai Cantoni.

Art. 115 Aiuto alle vittime di reati

La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché chi sia stato leso nella sua integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché un'equa indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche.

Art. 116 Metrologia

La legislazione sulla metrologia compete alla Confederazione.

Capitolo 3: Ordinamento finanziario

Art. 117 Gestione finanziaria

- ¹ La Confederazione tiene in pareggio a lungo termine le sue uscite ed entrate.
- ² Ammortizza il disavanzo del suo bilancio. In tal ambito considera la situazione economica.

Art. 118 Principi dell'imposizione fiscale

- ¹ Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima.
- ² La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari.

Art. 119 Imposte dirette*

¹ La Confederazione può riscuotere un'imposta diretta:

- a. sul reddito delle persone fisiche, con un'aliquota massima dell'11,5 per cento;
- b. sul reddito netto delle persone giuridiche, con un'aliquota massima del 9,8 per cento;
- c. sul capitale e sulle riserve delle persone giuridiche, con un'aliquota massima dello 0,825 per mille.

² Nella determinazione della tariffa la Confederazione considera l'onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali.

³ Le conseguenze della progressione a freddo per l'imposta sul reddito delle persone fisiche sono compensate periodicamente.

⁴ I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione dell'imposta. Tre decimi del gettito fiscale spettano ai Cantoni; almeno un sesto di questa quota è devoluto alla perequazione finanziaria intercantonale.

Art. 120 Armonizzazione fiscale

¹ La Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali; considera gli sforzi d'armonizzazione dei Cantoni.

² L'armonizzazione si estende all'assoggettamento, all'oggetto e alle basi temporali delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono escluse dall'armonizzazione in particolare le tariffe fiscali, le aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta.

³ La Confederazione può emanare prescrizioni contro il conferimento di agevolazioni fiscali ingiustificate.

Art. 121 Imposta sul valore aggiunto*

¹ La Confederazione può riscuotere un'imposta sul valore aggiunto, con un'aliquota massima del 6,5 per cento, sulle forniture di beni su servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni.

² Il 5 per cento del prodotto dell'imposta è destinato a provvedimenti volti a sgravare le classi di reddito inferiori.

³ Se, a causa dell'evolversi della struttura per età, il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo *mediante legge federale*.

* Con disposizione transitoria

Art. 121a Imposte speciali di consumo*

¹ La Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su:

- a. il tabacco greggio e manufatto;
- b. le bevande distillate;
- c. la birra;
- d. le automobili e le loro parti costitutive;
- e. il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché i carburanti.

² Sui carburanti, può riscuotere una sovrimposta.

³ Il 10 per cento del prodotto netto dell'imposizione delle bevande distillate è devoluto ai Cantoni. È impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l'abuso di sostanze che generano dipendenza.

Art. 122 Tassa di bollo e imposta preventiva*

¹ La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d'assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiari e ipotecarie.

² La Confederazione può riscuotere un'imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative.

³ *Stralciare*

Art. 123 Stralciare (cfr. art. 121a)

Art. 124 Dazi

La legislazione sui dazi e su altri tributi riscossi sul traffico transfrontaliero delle merci compete alla Confederazione.

Art. 125 Esclusione dell'imposizione cantonale e comunale

Ciò che la legislazione federale dichiara imponibile o esente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, *delle imposte speciali di consumo, della tassa di bollo e dell'imposta preventiva* non sottostà a imposte dello stesso genere a livello cantonale e comunale.

* Con disposizione transitoria

Art. 126 Perequazione finanziaria

La Confederazione promuove la perequazione finanziaria tra i Cantoni. Nel concedere i contributi federali considera la capacità finanziaria dei Cantoni e le regioni di montagna.

Titolo quarto: Popolo e Cantoni

Capitolo 1: Diritto di voto

Art. 127

¹ Ha diritto di voto in materia federale chiunque ha la cittadinanza svizzera e ha compiuto il diciottesimo anno d'età, purché non sia interdetto per infermità o debolezza mentali. Tutti gli aventi diritto di voto hanno gli stessi diritti e doveri politici.

² Chi ha diritto di voto può partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali. Può lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.

Capitolo 2: Iniziativa e referendum

Art. 128 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale

¹ 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione.

² Il Popolo decide se la revisione debba aver luogo.

Art. 129 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale

¹ 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione.

² L'iniziativa popolare per la revisione parziale può rivestire la forma della proposta generica o del progetto già elaborato.

³ Se l'iniziativa viola l'unità della forma, l'unità della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla *in tutto od in parte*.

⁴ Se condivide un'iniziativa presentata in forma di proposta generica, l'Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell'iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l'iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora un pertinente progetto.

⁵ L'iniziativa presentata in forma di progetto già elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Se ne raccomanda il rifiuto, può contrapporre un controprogetto.

⁶ Popolo e Cantoni votano nel contempo sull'iniziativa e sul controprogetto. Gli aventi diritto di voto possono approvare entrambi i testi; possono indicare quale dei due prevale nel caso risultino entrambi accettati. Se in questo caso però uno dei testi ottiene più voti del Popolo e l'altro più voti dei Cantoni, nessuno dei due entra in vigore.

Art. 130 Referendum obbligatorio

¹ Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:

- a. le modifiche della Costituzione;
- b. l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;
- c. *Stralciare*
- d. *le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte dell'Assemblea federale.*

² Sottostanno al voto del Popolo:

- a. le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione;
- b. le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale;
- c. la questione se occorra procedere a una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra le due Camere.

Art. 131 Referendum facoltativo

¹ Su richiesta di 50 000 aventi diritto di voto o di 8 Cantoni sono sottoposti al voto del Popolo:

- a. le leggi federali;
- b. *Stralciare*
- c. *le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno; c^{bis}. i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge;*
- d. i trattati internazionali:
 1. di durata indeterminata e indenunciabili;
 2. prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale;
 3. implicanti un'unificazione multilaterale del diritto.

² L'Assemblea federale può sottoporre al referendum facoltativo altri trattati internazionali.

Art. 132 Maggioranze richieste

¹ I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti.

² I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni.

³ L'esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone.

⁴ I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno.

Titolo quinto: Autorità federali

Capitolo 1 : Disposizioni generali

Art. 133 Eleggibilità

È eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale *ogni avente diritto di voto*.

Art. 134 Incompatibilità

¹ Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale nonché di giudice al Tribunale federale sono incompatibili.

² I membri del Consiglio federale e i giudici a pieno tempo del Tribunale federale non possono ricoprire nessun'altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone né esercitare altre attività lucrative.

³ *Stralciare*

⁴ La legge può prevedere altre incompatibilità.

Art. 135 Durata del mandato

I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione sono eletti per un quadriennio. I giudici del Tribunale federale sono eletti per sei anni.

Art. 136 *Stralciare (cfr. art. 57h)*

Art. 137 Responsabilità dello Stato

La Confederazione risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi nell'esercizio delle attività ufficiali.

Art. 138 Procedura di consultazione

I Cantoni, i partiti politici e le cerchie interessate sono consultati nell'ambito della preparazione di importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia portata, nonché in caso di importanti trattati internazionali.

Capitolo 2: Assemblea federale

Sezione 1: Organizzazione

Art. 139 Statuto

¹ L'Assemblea federale esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni.

² L'Assemblea federale consta di due Camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati; le due Camere sono equiparate fra di loro.

Art. 140 Composizione e elezione del Consiglio nazionale

¹ Il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo.

² I deputati sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale. Ogni quadriennio si procede al rinnovo integrale.

³ Ogni Cantone forma un circondario elettorale.

⁴ I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione. Ogni Cantone ha diritto almeno a un seggio.

Art. 141 Composizione e elezione del Consiglio degli Stati

¹ Il Consiglio degli Stati è composto di 46 deputati dei Cantoni.

² I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni, due.

³ La procedura d'elezione è determinata dal Cantone.

Art. 142 Sessioni

¹ Le due Camere si riuniscono regolarmente in sessioni. La legge ne disciplina la convocazione.

² *Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono chiedere che le Camere siano convocate in sessione straordinaria.*

Art. 143 Presidenza

¹ Ciascuna Camera elegge al suo interno, per la durata di un anno, un presidente, *nonché il primo e il secondo vicepresidente. La rielezione degli uscenti è esclusa.*

² *Stralciare*

Art. 144 Commissioni parlamentari

¹ Ciascuna Camera istituisce commissioni al suo interno.

² La legge può prevedere commissioni congiunte.

³ *La legge può delegare a commissioni singole attribuzioni che non comportino l'emanazione di norme di diritto.*

⁴ *Per adempiere i loro compiti, le commissioni dispongono dei diritti d'informazione, consultazione e inchiesta designati dalla legge.*

Art. 145 Gruppi parlamentari

I membri dell'Assemblea federale possono costituirsi in gruppi.

Art. 146 Servizi del Parlamento

L'Assemblea federale dispone di servizi parlamentari. La legge disciplina la possibilità di far capo ai servizi dell'amministrazione federale.

Sezione 2: Procedura

Art. 147 Deliberazione separata

¹ Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano separatamente.

² Le decisioni dell'Assemblea federale richiedono l'accordo delle due Camere.

Art. 148 Deliberazione in comune

¹ Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea federale plenaria sotto la direzione del presidente del Consiglio nazionale per:

- a. procedere alle elezioni;
- b. risolvere i conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;
- c. pronunciare sulle domande di grazia.

² L'Assemblea federale plenaria può inoltre riunirsi per speciali avvenimenti e per prendere atto di dichiarazioni del Consiglio federale.

Art. 149 Pubblicità delle sedute

Le sedute delle Camere sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.

Art. 150 Quorum e maggioranza richiesta

¹ Le Camere deliberano validamente se è presente la maggioranza dei loro membri.

² Nelle due Camere e nell'Assemblea federale plenaria decide la maggioranza dei votanti.

³ Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera:

- a. la dichiarazione dell'urgenza *di leggi federali*;
- b. *le disposizioni in materia di sussidi* nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.

⁴ L'Assemblea federale può, *mediante ordinanza*, adattare al rincaro gli importi di cui al capoverso 3 lettera b.

Art. 151 Diritto di iniziativa e di proposta

¹ *Ciascun deputato, ciascun gruppo, ciascuna commissione parlamentare e ciascun Cantone hanno il diritto di sottoporre iniziative all'Assemblea federale per deliberazione e decisione.*

² *I deputati e il Consiglio federale hanno diritto di proposta in merito a un oggetto in deliberazione.*

Art. 152 Divieto di ricevere istruzioni

¹ I membri dell'Assemblea federale votano senza istruzioni.

² Rendono pubblici i loro legami con gruppi d'interesse.

Art. 153 Immunità

¹ I membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro espresso nelle Camere *e negli organi parlamentari*.

² La legge può prevedere altri tipi d'immunità ed estendere l'immunità ad altre persone.

Sezione 3: Competenze

Art. 153a Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale

¹ *L'Assemblea federale emana norme di diritto mediante legge federale o ordinanza.*

² *Gli altri atti sono emanati mediante decreto federale. Il decreto federale non sottostante a referendum è designato decreto federale semplice.*

Art. 154 Legislazione

¹ *Stralciare (cfr. art. 153a cpv. 2)*

Ibis Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate in forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:

a. esercizio dei diritti politici;

b. restrizioni dei diritti fondamentali;

c. diritti e doveri delle persone;

d. oggetto e calcolo dei tributi, nonché cerchia dei contribuenti;

e. compiti e prestazioni della Confederazione;

ebis. obblighi dei Cantoni nella concretizzazione e esecuzione del diritto federale;

f. organizzazione e procedura delle autorità federali.

² *Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.*

Art. 155 Legislazione d'urgenza

¹ *Le leggi federali la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere dichiarate urgenti ed essere messe immediatamente in vigore dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La loro validità deve essere limitata nel tempo.*

² *Le leggi dichiarate urgenti per cui è chiesta la votazione popolare decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo.*

³ *Le leggi dichiarate urgenti e prive di base costituzionale decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo e dai Cantoni. La loro validità dev'essere limitata nel tempo.*

⁴ *Le leggi dichiarate urgenti non accettate in votazione non possono essere rinnovate.*

Art. 156 Relazioni con l'estero e trattati internazionali

¹ *L'Assemblea federale partecipa all'elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l'estero.*

² Approva i trattati internazionali; sono eccettuati i trattati che il Consiglio federale è competente a concludere in virtù della *della legge o* di un trattato internazionale.

Minoranza I (Forster)

¹ L'Assemblea federale determina gli obiettivi fondamentali della politica estera e collabora alla loro realizzazione.

Minoranza II (Inderkum, Aeby, Bloetzer, Cavadini Jean, Cottier, Respini, Saudan, Schallberger)

² *Secondo il Consiglio federale*

Art. 157 Finanze

L'Assemblea federale decide le spese della Confederazione, ne adotta il preventivo e ne approva il consuntivo.

Art. 158 Elezioni

¹ L'Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il *comandante in capo dell'eser- cito*.

² La legge può autorizzare l'Assemblea federale a procedere ad altre elezioni o conferme d'elezioni.

Art. 159 Alta vigilanza

L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sul Consiglio federale e sull'amministrazione federale, sui tribunali federali e sugli altri enti incaricati di compiti federali.

Art. 159a Verifica dell'efficacia

L'Assemblea federale provvede per verificare l'efficacia dei provvedimenti della Confederazione.

Art. 160 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

¹ L'Assemblea federale *provvede alla cura* delle relazioni tra la Confederazione e i Cantoni.

² Conferisce la garanzia alle Costituzioni cantonali.

³ Approva i trattati intercantionali e quelli conclusi dai Cantoni con l'estero qualora il Consiglio federale o un Cantone sollevi reclamo.

Art. 161 Altri compiti e attribuzioni

¹ L'Assemblea federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:

- a. prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera;
- b. prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna;
- c. se circostanze straordinarie lo richiedono, può emanare *ordinanze o decreti federali semplici* per adempiere i compiti di cui alle lettere a e b;
- d. ordina il servizio attivo e a tal fine mobilita l'esercito o sue parti;
- e. prende misure per attuare il diritto federale;
- f. pronuncia sulla validità delle iniziative popolari formalmente riuscite;
- g. *Stralciare (cfr. art. 154)*
- g^{bis}. coopera alle pianificazioni importanti dell'attività dello Stato;*
- g^{ter}. decide su singoli atti per quanto una legge federale lo preveda espressa-*
mente;
- h. decide sui conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;
- i. pronuncia sulle domande di grazia e decide le amnistie.

² L'Assemblea federale tratta inoltre le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità.

³ La legge può conferire all'Assemblea federale altri compiti e attribuzioni.

Minoranza (Forster, Büttiker, Frick, Reimann)

g^{quater}. può conferire mandati al Consiglio federale; nella sfera di competenza del Consiglio federale questi mandati fungono da direttiva cui può essere derogato in casi motivati.

Capitolo 3: Consiglio federale e amministrazione federale

Sezione 1: Organizzazione e procedura

Art. 162 Consiglio federale

Il Consiglio federale è la suprema autorità direttoriale ed esecutiva della Confederazione.

Art. 163 Composizione e elezione

¹ Il Consiglio federale è composto di sette membri.

² I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

³ Dallo stesso Cantone non può essere eletto più di un membro del Consiglio federale.

Minoranza (Büttiker)

^{2bis} Un rinnovo integrale del Consiglio federale ha inoltre luogo su richiesta di tre quarti dei membri dell'Assemblea federale.

Art. 164 Presidenza

¹ Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale.

² Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dall'Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale.

³ La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l'elezione del presidente uscente alla carica di vicepresidente.

Art. 165 Principio collegiale e dipartimentale

¹ Il Consiglio federale decide in quanto autorità collegiale.

² Per la loro preparazione e esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono ripartiti fra i singoli membri secondo i dipartimenti.

³ Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro subordinate è affidato il disbrigo autonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita la protezione giuridica.

Art. 166 Amministrazione federale

¹ Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede per un'organizzazione appropriata e per il corretto adempimento dei compiti.

² L'amministrazione federale è strutturata in dipartimenti; ciascun dipartimento è diretto da un membro del Consiglio federale.

³ *Compiti amministrativi possono essere affidati a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'amministrazione federale. I presupposti sono stabiliti in via legislativa.*

Art. 167 Cancelleria federale

¹ La Cancelleria federale è il servizio che funge da stato maggiore del Consiglio federale. *È diretta dal Cancelliere della Confederazione.*

² *Stralciare*

Sezione 2: Competenze

Art. 168 Politica governativa

¹ Il Consiglio federale determina gli scopi e i mezzi della propria politica di governo. Pianifica e coordina le attività dello Stato.

² Informa tempestivamente e compiutamente l'opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 169 Diritto d'iniziativa

¹ Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale *disegni di atti legislativi*.

² *Stralciare* (cfr. art. 151)

Art. 170 Competenze normative ed esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana norme di diritto mediante ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

² Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.

Art. 171 Finanze

¹ Il Consiglio federale elabora il piano finanziario e il progetto di preventivo e allestisce il consuntivo della Confederazione.

² Provvede per una gestione finanziaria corretta.

Art. 172 Relazioni con l'estero

¹ Il Consiglio federale cura gli affari esteri; rappresenta la Svizzera verso l'estero.

² Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'*Assemblea federale*.

³ Per quanto la tutela degli interessi del Paese lo richieda, può emanare ordinanze e decisioni. *La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo*.

Minoranza I (Forster)

¹ Il Consiglio federale cura gli affari esteri attenendosi agli obiettivi fondamentali prefissati dalla Costituzione e dall'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera verso l'estero.

Minoranza II (Inderkum, Aeby, Bloetzer, Cavadini Jean, Cottier, Respini, Schallberger)

² *Secondo il Consiglio federale*

Art. 173 Sicurezza esterna e interna

¹ Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera.

² Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna.

³ Se circostanze straordinarie lo richiedono, può emanare ordinanze e decisioni.

⁴ In casi urgenti, può mobilitare truppe. *Se la mobilitazione di militari in servizio attivo si estende presumibilmente oltre le tre settimane, convoca immediatamente l'Assemblea federale*.

Art. 174 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

¹ Il Consiglio federale cura le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni e collabora con questi ultimi.

² Approva gli atti normativi dei Cantoni laddove l'esecuzione del diritto federale lo richieda.

³ Approva i trattati conclusi dai Cantoni con l'estero; può sollevare reclamo contro i trattati intercantonali.

⁴ *Provvede per l'osservanza del diritto federale nonché delle costituzioni cantonali e dei trattati intercantonali e prende le misure necessarie.*

Art. 175 Altri compiti e attribuzioni

¹ Il Consiglio federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:

- a. sorveglia l'amministrazione federale e gli altri enti incaricati di compiti federali;
- b. fa periodicamente rapporto all'Assemblea federale sulla sua gestione nonché sulla situazione del Paese;
- c. procede alle nomine e elezioni che non competono a un'altra autorità;
- d. tratta i ricorsi negli ambiti attribuitigli dalla legge.

² La legge può conferire al Consiglio federale altri compiti e attribuzioni.

Capitolo 4: Tribunale federale

Art. 176 Statuto

¹ Il Tribunale federale è la suprema autorità giudiziaria della Confederazione.

² La legge determina l'organizzazione e la procedura.

³ *Il Tribunale federale regola la propria amministrazione.*

Art. 177 Giurisdizione costituzionale

¹ Il Tribunale federale giudica:

- a. i ricorsi per violazione dei diritti costituzionali;
- b. i ricorsi per violazione *dell'autonomia comunale e di altre garanzie cantonali in favore di enti di diritto pubblico*;
- c. i ricorsi per violazione di trattati internazionali o intercantonali;
- d. le controversie di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni.

² La legge può deferire il giudizio di determinate cause ad altre autorità federali.

Art. 178 Giurisdizione civile, penale e amministrativa

¹ La legge determina la competenza del Tribunale federale in materia civile, penale e amministrativa nonché in altri campi del diritto.

² Con il consenso dell'Assemblea federale, i Cantoni possono deferire al giudizio del Tribunale federale controversie nell'ambito del diritto amministrativo cantonale.

Art. 179 Assise federali

Stralciare

Art. 180 Diritto determinante

Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

Titolo sesto: Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie

Capitolo 1: Revisione

Art. 181 Principio

¹ La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, interamente o parzialmente.

² Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione emanata in virtù di essa, la revisione avviene in via legislativa.

Art. 182 Revisione totale

¹ La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da una delle due Camere oppure decisa dall'Assemblea federale.

² Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla revisione totale.

³ Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due Camere.

⁴ Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.

Art. 183 Revisione parziale

¹ La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa dall'Assemblea federale.

² Ogni revisione parziale deve rispettare l'unità della materia e non può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

³ L'iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre l'unità della forma.

Art. 184 Entrata in vigore

La Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore accettata che sia dal Popolo e dai Cantoni.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 185

1. Disposizione transitoria dell'art. 68 (Transito transalpino)

Il trasferimento del trasporto mercantile di transito dalla strada alla ferrovia deve essere ultimato entro dieci anni dall'accettazione dell'iniziativa popolare per la protezione della regione alpina dal traffico di transito.

2. Disposizione transitoria dell'art. 69 (Tassa sul traffico pesante)

¹ Per l'utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, la Confederazione riscuote una tassa annua sui veicoli a motore e rimorchi svizzeri ed esteri con un peso complessivo di oltre 3,5 tonnellate ciascuno.

² La tassa ammonta:

- a. per gli autocarri e i veicoli articolati:
 - di oltre 3,5 fino a 12 tonnellate Fr. 650
 - di oltre 12 fino a 18 tonnellate Fr. 2000
 - di oltre 18 fino a 26 tonnellate Fr. 3000
 - di oltre 26 tonnellate Fr. 4000
- b. per i rimorchi
 - di oltre 3,5 fino a 8 tonnellate Fr. 650
 - di oltre 8 fino a 10 tonnellate Fr. 1500
 - di oltre 10 tonnellate Fr. 2000
- c. per le autovetture Fr. 650

³ Le aliquote della tassa possono essere adattate *mediante legge federale*, sempreché i costi del traffico stradale lo giustifichino.

⁴ Inoltre, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, adeguare la categoria tariffale dalle 12 tonnellate in poi secondo il capoverso 2 a eventuali modifiche delle categorie di peso nella legge sulla circolazione stradale.

⁵ Per i veicoli che non circolano in Svizzera tutto l'anno, il Consiglio federale gradua corrispondentemente le aliquote della tassa; considera il dispendio causato dalla riscossione.

⁶ Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione. Per speciali categorie di veicoli può stabilire le aliquote nel senso del capoverso 2, esentare dalla tassa determinati veicoli e emanare normative speciali segnatamente per i trasporti nella zona di confine. I veicoli immatricolati all'estero non vanno però privilegiati rispetto a quelli svizzeri. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni riscuotono la tassa per i veicoli immatricolati in Svizzera.

⁷ Il prodotto netto della tassa è utilizzato conformemente all'articolo 70, come il prodotto del supplemento sull'imposta di consumo.

⁸ In via legislativa si potrà rinunciare interamente o parzialmente alla tassa.

⁹ Il presente articolo rimane in vigore sino al 31 dicembre 2004 al più tardi.

3. Disposizione transitoria dell'art. 70 (Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali)

Stralciare (cfr. disposizione finale II, cpv. 2 n. 2)

4. Disposizione transitoria dell'art. 74 (Energia nucleare)

Sino al 23 settembre 2000 non saranno rilasciate autorizzazioni di massima, di costruzione, di avviamento o d'esercizio per nuovi impianti di produzione di energia nucleare.

5. Disposizione transitoria dell'art. 86 (Attività economica privata)

Fino all'emanazione della pertinente legislazione federale, i Cantoni sono tenuti a riconoscere reciprocamente gli attestati di fine studi.

5a. Disposizione transitoria dell'art.94a (Politica strutturale)

Per non oltre dieci anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione, i Cantoni possono mantenere i loro disciplinamenti che, per assicurare l'esistenza di parti significative di un determinato ramo dell'industria alberghiera e della ristorazione, subordinano alla prova del bisogno l'apertura di nuovi esercizi pubblici.

5b. Disposizione transitoria dell'art. 94 (Approvvigionamento del Paese)

¹ La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in cereali e farina panificabili.

² La presente disposizione transitoria rimane in vigore sino al 31 dicembre 2003 al più tardi.

5c. Disposizione transitoria dell'art. 97 (Giochi d'azzardo)

¹ L'articolo 97 entra in vigore contemporaneamente alla nuova legge federale sui giochi d'azzardo e sulle case da gioco. Fino a tale momento si applicano le disposizioni qui appresso.

² È vietato istituire ed esercitare case da gioco.

³ I Governi cantonali possono consentire, con le restrizioni richieste dal bene pubblico, i giochi di svago che si solevano fare nei "Kursaal" prima della primavera del 1925, purché l'esercizio di questi giochi, a giudizio dell'autorità che accorda il permesso, sembri necessario per mantenere o promuovere il turismo e sia attuato da un'impresa di "Kursaal" adatta a questo scopo. I Cantoni possono vietare anche i giochi di questo genere.

⁴ Il Consiglio federale emana un'ordinanza sulle restrizioni richieste dal pubblico bene. La posta non può essere superiore a cinque franchi.

⁵ Ogni permesso cantonale dev'essere approvato dal Consiglio federale.

⁶ Un quarto delle entrate lorde dell'esercizio dei giochi è versato alla Confederazione, che devolverà questa quota alle vittime dei danni cagionati dai cataclismi e ad opere di previdenza sociale, senza computarla nelle sue proprie prestazioni.

⁷ La Confederazione può altresì stabilire convenienti misure sulle lotterie.

6. Disposizione transitoria dell'art. 101 cpv. 3 (Festa nazionale)

¹ Sino all'entrata in vigore della nuova legislazione, il Consiglio federale disciplina i particolari.

² Il giorno della festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l'articolo 18 capoverso 2 della legge sul lavoro.

7. Disposizione transitoria dell'art. 103 (Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità)

Fintanto che l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non copre il fabbisogno esistenziale, la Confederazione versa ai Cantoni contributi per il finanziamento di prestazioni complementari.

8. Disposizione transitoria dell'art. 104 (Previdenza professionale)

Gli assicurati che appartengono alla generazione d'entrata e che non dispongono pertanto di un periodo intero di contribuzione beneficeranno della protezione mi-

nima prescritta dalla legge, a seconda dell'importo del loro reddito, entro 10 - 20 anni dall'entrata in vigore di quest'ultima.

9. Disposizione transitoria dell'art. 119 (Durata della riscossione dell'imposta)

La facoltà di riscuotere l'imposta federale diretta decade alla fine del 2006 al più tardi.

10. Disposizione transitoria dell'art. 121 (Imposta sul valore aggiunto)

¹ Fino all'entrata in vigore della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni d'esecuzione sono emanate dal Consiglio federale. Per le disposizioni d'esecuzione valgono i principi seguenti:

- a. sono assoggettati all'imposta:
 1. le forniture di beni e i servizi che un'impresa effettua a titolo oneroso sul territorio svizzero (compreso il consumo proprio);
 2. le importazioni di beni;
- b. sono esentati dall'imposta, senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente:
 1. i servizi forniti dall'Azienda svizzera delle PTT, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni;
 2. i servizi nel settore della sanità;
 3. i servizi nel settore dell'assistenza sociale e della sicurezza sociale;
 4. i servizi nel settore dell'educazione, dell'insegnamento e della protezione dell'infanzia e della gioventù;
 5. le prestazioni culturali;
 6. le operazioni assicurative;
 7. le operazioni nel settore del mercato monetario e del mercato dei capitali, esclusi la gestione patrimoniale e l'incasso di crediti;
 8. il trasferimento, la locazione a lungo termine e l'affitto di fondi;
 9. le scommesse, le lotterie e gli altri giochi d'azzardo;
 10. i servizi forniti da organismi senza scopo lucrativo ai loro membri in corrispettivo di quote stabilite dagli statuti;
 11. le forniture di valori di bollo svizzeri ufficiali utilizzati come tali.

L'imposizione volontaria delle transazioni menzionate qui sopra con diritto alla deduzione dell'imposta precedente può essere autorizzata per salvaguardare la neutralità concorrenziale o semplificare la riscossione dell'imposta.

- c. sono esentati dall'imposta con diritto alla deduzione dell'imposta precedente:
 1. l'esportazione di beni e i servizi effettuati all'estero;
 2. i servizi connessi all'esportazione e al transito di beni;

d. non sono assoggettati all'imposta che grava le transazioni effettuate sul territorio svizzero:

1. le imprese la cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 75 000 franchi;
2. le imprese la cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 250 000 franchi purché, dopo deduzione dell'imposta precedente, l'importo dell'imposta non superi regolarmente 4000 franchi all'anno;
3. gli agricoltori, selvicoltori e orticoltori che forniscono esclusivamente prodotti provenienti dalla loro azienda, nonché i mercanti di bestiame;
4. i pittori e gli scultori per le opere d'arte che hanno creato personalmente.

L'assoggettamento fiscale volontario con diritto alla deduzione dell'imposta precedente può essere autorizzato per salvaguardare la neutralità concorrenziale o semplificare la riscossione dell'imposta.

e. l'imposta ammonta:

1. al 2,0 per cento sulle forniture e l'importazione dei beni seguenti, che possono essere precisati dal Consiglio federale:
 - acqua trasportata in condotta;
 - derrate alimentari solide e liquide, escluse le bevande alcoliche;
 - bestiame, pollame, pesce;
 - cereali;
 - sementi, tubercoli e cipolle da piantare, piante vive, germogli, innesti, nonché fiori recisi e rami, anche in mazzi, corone e arrangiamenti similari;
 - foraggi, acidi destinati all'insilamento, strami, concimi e preparazioni per la protezione delle piante;
 - medicinali;
 - giornali, riviste e libri, nonché altri stampati nella misura stabilita dal Consiglio federale;

2. al 2,0 per cento sulle prestazioni degli enti radiotelevisivi, escluse quelle di natura commerciale;

3. al 6,5 per cento sulle forniture e l'importazione di altri beni, nonché sugli altri servizi assoggettati all'imposta;

f. l'imposta è calcolata sulla controprestazione; se non vi è controprestazione o se si tratta di importazione, sul valore del bene o del servizio;

g. l'imposta è dovuta:

1. dal contribuente che effettua una transazione imponibile;
2. dal destinatario del servizio in provenienza dall'estero, purché il costo complessivo superi 10 000 franchi all'anno;
3. dalla persona che per l'importazione di un bene è assoggettata al dazio doganale o tenuta a fare una dichiarazione in dogana;

- h. il contribuente deve l'imposta sulla cifra d'affari imponibile; se destina i beni o i servizi che gli sono stati forniti a transazioni imponibili in Svizzera o all'estero, nel suo conteggio può dedurre a titolo di imposta precedente:
1. l'imposta che gli è stata addossata da altri contribuenti e
 2. l'imposta pagata al momento dell'importazione dei beni o dell'acquisizione dei servizi in provenienza dall'estero;
 3. il 2,0 per cento del prezzo dei prodotti naturali che ha acquistato da imprese non assoggettate all'imposta secondo la lettera d numero 3.

Le spese che non hanno un carattere commerciale non danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

- i. il periodo di conteggio dell'imposta e della deduzione dell'imposta precedente corrisponde di norma al trimestre civile;
- k. per l'imposizione della cifra d'affari dell'oro monetato, dell'oro fino, nonché di beni già gravati da un onere fiscale speciale possono essere emanate norme derogatorie;
- l. possono essere ordinate semplificazioni se esse non si ripercuotono in notevole misura sul gettito fiscale o sulle condizioni di concorrenza e non provocano complicazioni eccessive dei conteggi di altri contribuenti;
- m. la sottrazione fiscale e la messa in pericolo dell'imposta sono punite analogamente a quanto previsto dall'altro diritto penale fiscale della Confederazione;
- n. la regolamentazione speciale relativa alla punibilità delle aziende, prevista nell'articolo 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo, può essere applicata anche ai casi in cui entra in linea di conto una multa superiore ai 5000 franchi.

² Durante i primi 5 anni dall'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, il 5 per cento del gettito dell'imposta è impiegato ogni anno per ridurre i premi dell'assicurazione contro le malattie, a favore delle classi di reddito inferiori. L'Assemblea federale decide sulla destinazione di tale quota una volta scaduto detto termine.

³ Per l'imposta sul valore aggiunto relativa a determinate prestazioni turistiche fornite sul territorio svizzero, la Confederazione può stabilire in via legislativa un'aliquota inferiore, purché tali prestazioni siano consumate in larga misura da stranieri e la situazione concorrenziale lo esiga.

⁴ *La facoltà di riscuotere l'imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2006 al più tardi.*

10a. Disposizione transitoria dell'art. 121a (Imposta sulla birra)

Fino all'emanazione della pertinente legge federale, l'imposta sulla birra è riscossa secondo il diritto previgente.

11. Disposizione transitoria dell'art. 122 (Quota cantonale di partecipazione all'imposta preventiva)

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento della perequazione finanziaria, la quota cantonale di partecipazione al gettito dell'imposta preventiva è del 12 per cento. Se l'aliquota dell'imposta preventiva è di oltre il 30 per cento, la quota cantonale si riduce al 10 per cento.

12. Disposizione transitoria dell'art. 121a (Imposta sulla birra)

Stralciare (cfr. art. 185 disp. trans. 10a)

II

¹ La Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874⁴ è abrogata.

² Le *seguenti* disposizioni della Costituzione federale che devono essere trasposte a livello di legge rimangono applicabili fino all'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni legislative:

1. Art. 32quater cpv. 6⁵

Per le bevande spiritose sono vietati il commercio ambulante e ogni forma di vendita girovaga.

2. Art. 36quinquies cpv. 1, 2 e 4⁶

¹ *La Confederazione riscuote, per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe, una tassa annuale di 40 franchi sui veicoli a motore e sui rimorchi immatricolati in Svizzera o all'estero, il cui peso complessivo non superi le 3,5 tonnellate. ...*

² *... [Il Consiglio federale] Può esentare dalla tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni speciali, segnatamente per gli spostamenti nelle zone di confine. Queste disposizioni non devono privilegiare i veicoli immatricolati all'estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in casi di contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera e sorvegliano l'osservanza delle prescrizioni per tutti i veicoli.*

⁴ CS 13

⁵ Art. 96 CF

⁶ Art. 70 cpv. 2 e 185 n. 3 CF

4 ... Essa [la tassa] può anche essere applicata ad altre categorie di veicoli che non sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante.

2a. Art. 45^{bis} cpv. 1⁷

La Confederazione ha facoltà di promuovere le relazioni degli Svizzeri dell'estero tra loro e con la patria, e di sostenere le istituzioni che servono a questo scopo.

3. Art. 121^{bis} cpv. 1, 2 e 3 primo e secondo periodo⁸

¹ Se l'Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:

- 1. se preferisce l'iniziativa popolare al diritto vigente;*
- 2. se preferisce il controprogetto al diritto vigente;*
- 3. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.*

² La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

³ Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni. (...)

III

L'Assemblea federale adegua formalmente le modifiche della Costituzione federale del 29 maggio 1874 alla nuova Costituzione federale. Il relativo decreto non sottostà a referendum.

IV

¹ Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.

⁷ Art. 32d (CC-S)/art. 48 CF

⁸ Art. 129 cpv. 6 CF

C
Decreto federale
sulla riforma giudiziaria
del

Corsivo = modifiche rispetto al disegno del Consiglio federale

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del 20 novembre 1996⁹,
decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Titolo secondo: Diritti fondamentali e obiettivi sociali

Capitolo 1: Diritti fondamentali

...

Art. 25a Garanzia della via giudiziaria

Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.

...

⁹ FF 1997 I 1 ff

Titolo terzo: Confederazione e Cantoni

Capitolo 2: Competenze

Sezione 9: Diritto civile, diritto penale, metrologia

Art. 113 Diritto civile

¹ La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione.

² L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia civile incombono ai Cantoni salvo diversa disposizione della legge.

Art. 114 Diritto penale

¹ La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.

² L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia penale nonché l'esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni salvo diversa disposizione della legge.

³ *Stralciare*

...

Titolo quinto: Autorità federali

Capitolo 4: Tribunale federale e altre autorità giudiziarie

Art. 176 Statuto del Tribunale federale

¹ Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione.

² La legge ne stabilisce l'organizzazione e la procedura.

³ Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa.

Art. 177 Competenze del Tribunale federale

¹ Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione:

- a. del diritto federale;
- b. del diritto internazionale;
- c. del diritto intercantonale;

- d. dei diritti costituzionali cantonali;
- e. *dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico;*
- f. delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici.

² Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni.

³ La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.

⁴ *Salvo diversa disposizione della legge*, gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale.

Art. 178 *Esame di leggi federali*

¹ In connessione con un atto d'applicazione, il Tribunale federale esamina se una *legge federale* viola diritti costituzionali o il diritto internazionale.

² Su istanza di un Cantone e in connessione con un atto d'applicazione, esamina se *una legge federale* viola le competenze cantonali garantite dalla Costituzione.

³ *Decide in quale misura la legge federale debba essere applicata.*

⁴ Per altro, né il Tribunale federale né un'altra autorità possono rifiutarsi di applicare *una legge federale o il diritto internazionale.*

Minoranza (Frick, Aeby, Cavadini Jean, Gentil, Schallberger)

¹ Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. (*cf. art. 180 Disegno A*)

² *Stralciare*

³ *Stralciare*

⁴ *Stralciare*

Art. 178a Possibilità di adire il Tribunale federale

¹ *Stralciare*

^{1bis}La possibilità di adire il Tribunale federale è garantita se si tratta di controversie su questioni giuridiche d'importanza fondamentale.

² *Stralciare*

^{2bis} Per le altre controversie la legge può escludere tale possibilità. In casi manifestamente infondati o senza prospettive di successo, tale possibilità è esclusa.

³ In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale; questa possibilità rimane salva per il tribunale inferiore di ultima istanza in caso di dubbi sull'interpretazione del diritto federale o internazionale nonché di dubbi sulla compatibilità di *leggi federali* con la presente Costituzione o con il diritto internazionale.

Minoranza (Aeby, Gentil)

^{1bis} La possibilità di adire il Tribunale federale è garantita se si tratta di una questione giuridica d'importanza fondamentale o se l'esito della causa ha conseguenze gravose per una delle parti.

Art. 179 Altre autorità giudiziarie della Confederazione

¹ La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferire altre competenze.

² La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale.

³ La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione.

Art. 179a Autorità giudiziarie dei Cantoni

¹ I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.

² *Possano istituire autorità giudiziarie intercantonali.*

Art. 180 Stralciare

II

Le disposizioni corrispondenti della Costituzione federale aggiornata o, in caso di reiezione del progetto A, della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874 sono abrogate.

III

L'Assemblea federale adegua formalmente le modifiche della Costituzione federale del 29 maggio 1874 alla nuova Costituzione federale. Il relativo decreto non sottostà al referendum.

IV

In caso di accettazione del progetto C e di reiezione del progetto A, l'Assemblea federale adegua formalmente il progetto C alla Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874.

V

¹ Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.